

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 17 luglio 2012.

**Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88.**

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2010 - serie generale;

Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Atteso che la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti ha espresso il proprio parere favorevole alla variazione degli allegati al citato decreto in data 4 novembre 2011;

Considerato che dette variazioni si riferiscono agli allegati 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» e che sono in linea con quanto previsto da detto decreto;

Vista la notifica n. 2012/0080/I della citata proposta di variazione alla Commissione UE, ai sensi della direttiva 98/34/CE modificata dalla 98/48/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Vista la nota prot. n. 11565 del 25 maggio 2012 dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto di dover procedere all'adozione delle citate variazioni dell'allegato 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Sulla base di quanto sopra si adotta il seguente provvedimento.

Decreta:

**Art. 1.**

1. Gli allegati 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», ad esclusione delle tabelle 1 e 2 dello stesso allegato 13, sono sostituiti come riportato negli allegati al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e in Turchia.


Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2012

*Il Ministro:* CATANIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2012

Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 13, foglio n. 157



Allegato 13  
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

## Registro dei fertilizzanti

### Parte prima

#### Fertilizzanti convenzionali

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti convenzionali sul mercato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione dei prodotti nel Registro online dei fertilizzanti attraverso una sezione dedicata "*accedi ai servizi online*" presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it), nella quale è obbligatorio indicare:

- l'anagrafe del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale;
- l'eventuale presenza di mesolementi;
- l'eventuale presenza di microelementi;
- l'elenco delle materie prime;
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante.

Al fine di attivare detta procedura risulta necessario che i fabbricanti individuino una o più persone di riferimento in base alle indicazioni fornite dall'ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale.

Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predisporre per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all'atto della registrazione online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e descrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare:

informazioni sulle materie prime:

- a) elenco
- b) caratteristiche e origine

informazioni sul processo produttivo:


- a) definizione delle fasi del processo di produzione
- b) descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) parametri di processo

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9 del presente decreto, provvede alla pubblicazione, nel "Registro dei fertilizzanti", per i fertilizzanti convenzionali.

3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti", per i fertilizzanti convenzionali, aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante).

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.



## Parte seconda

### Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

1. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel Regolamento (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nell'art. 3 del Regolamento n. 889/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Art. 3, punto 1, del Regolamento (CE) n. 889/2008 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell'allegato I del medesimo Regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.

3. Ai sensi dell'Art. 9, punto 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi.

4. Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato.

5. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione dei prodotti nel Registro online dei fertilizzanti attraverso una sezione dedicata "*accedi ai servizi online*" presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it), nella quale è obbligatorio indicare:

- l'anagrafe del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale;
- l'eventuale presenza di mesolementi;
- l'eventuale presenza di microelementi;
- l'elenco delle materie prime;
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante.

Al fine di attivare detta procedura risulta necessario che i fabbricanti individuino una o più persone di riferimento in base alle indicazioni fornite dall'ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale.

Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predisporre per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all'atto della registrazione online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e descrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare:

informazioni sulle materie prime:


- a) elenco
- b) caratteristiche e origine

informazioni sul processo produttivo:

- a) definizione delle fasi del processo di produzione
- b) descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) parametri di processo

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Detti fertilizzanti devono:



- a) presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal presente decreto;
- b) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione;
- c) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura "*Consentito in agricoltura biologica*", specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. Per le miscele dovranno essere riportati i requisiti aggiuntivi di ciascun componente la miscela.

7. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità, sentito il parere dell'Ufficio SAQ X - Agricoltura biologica della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del Mipaaf, sentita la Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'articolo 9 del presente decreto, provvede alla pubblicazione nel "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica.


8. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica aggiorna il Registro online su ogni eventuale variazione occorsa, oggetto della comunicazione trasmessa ai fini della iscrizione al Registro (esempio: aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante, modifiche nelle materie prime e/o nel processo produttivo).

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

## Parte Terza

### Informazioni generali

1. Sono cancellati d'ufficio dal "Registro dei fertilizzanti" i prodotti di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieta la circolazione e l'immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.





ALLEGATO 14

*(previsto dall'articolo 8, comma 1)***Registro dei fabbricanti di fertilizzanti**

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo di seguito specificato.

2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse dal fabbricante ed in assenza di irregolarità, assegna al richiedente un codice identificativo a conferma dell'avvenuta iscrizione.

3. Il fabbricante può immettere sul mercato fertilizzanti conformi alla normativa vigente solo dopo iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti o comunque solo dopo 90 giorni dalla data di comunicazione della richiesta.

4. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" aggiorna la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo di seguito specificato.

5. I Moduli di cui ai punti 1 e 4 devono essere trasmessi anche via e-mail ai seguenti indirizzi:


Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:  
cosvir11.fertilizzanti@mpaaf.gov.it

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari  
pref4@mpaaf.gov.it

6. Sono cancellati d'ufficio dal "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" i prodotti di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieta la circolazione e l'immissione sul mercato, ai sensi dell'Art. 5 del presente decreto.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

8. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascun fabbricante presente sul "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" dovrà comunicare l'intenzione di proseguire la propria attività e l'elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul "Registro dei fertilizzanti" attraverso la sezione dedicata "accedi ai servizi online" presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it). La mancata comunicazione comporterà la cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai Registri.



**Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"**

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
 Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità  
 Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale  
 Ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale  
 Via XX Settembre, 20  
 00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
 Dipartimento dell'Ispezzione centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti  
 agroalimentari  
 Direzione generale della prevenzione e repressione frodi  
 PREF IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica  
 Via del Fornetto, 85  
 00149 Roma

OGGETTO: domanda di iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"

Il sottoscritto.....,  
 in qualità di .....,  
 della ditta .....,  
 sita in (*inserire indirizzo postale completo*) .....,  
 iscritta presso la Camera di Commercio di ..... con n.: .....,  
 e P. IVA: .....,  
 persona da contattare .....,  
 telefono/i....., fax.....  
 .....  
 indirizzo di posta elettronica .....


**chiede l'iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" in quanto fabbricante ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto m) del presente decreto**

presso i seguenti siti di produzione/confezionamento (*se fabbricante-produttore*).....

pressoi seguenti siti di stoccaggio/confezionamento (*se fabbricante-importatore, confezionatore o soggetto che modifichi le caratteristiche del fertilizzante*).....

delle seguenti categorie di fertilizzanti:

- Allegato n. ...., capitolo n....., punto n. ....



*Ad esempio, volendo iscriversi come fabbricante di “Nitrato di calcio”, occorre indicare:  
Allegato 1 Concimi nazionali, capitolo 2. Concimi minerali semplici, punto 2.1 Concimi azotati  
solidi*

*Ripetere lo schema su riportato per ciascuna categoria di fertilizzanti.*

Data Firma

**Modulo per l’aggiornamento al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti”**


Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità  
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale,  
Ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale  
Via XX Settembre, 20  
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti  
agroalimentari  
Direzione generale della prevenzione e repressione frodi  
PREF IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica  
Via del Fometto, 85  
00149 Roma

OGGETTO: aggiornamento del “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti”

Il sottoscritto.....,  
in qualità di .....  
della ditta .....  
sita in (*inserire indirizzo postale completo*) .....  
iscritta presso la Camera di Commercio di ..... con n.:  
.....  
e P. IVA: .....,  
persona da contattare .....  
telefono/i ..... fax  
.....  
indirizzo di posta elettronica .....  
iscritta al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” con numero .....




**dichiara:**

- 1. variazione della denominazione ed ubicazione della ditta:  
.....
- 2. variazione del/i sito/i:
  - a) di produzione/confezionamento (indicare le strutture non più attive o l'ubicazione dei nuovi siti): .....
  - b) di stoccaggio/confezionamento (indicare le strutture non più attive o l'ubicazione dei nuovi siti):  
.....  
.....
- 3. aggiornamento delle categorie di fertilizzanti prodotti/distribuiti  
.....
- 4. cessazione della produzione/distribuzione dei seguenti fertilizzanti:.....
- 5. altro:.....

Data

Firma





**Nota esplicativa per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro dei fertilizzanti online ai sensi del D.M. del 17 luglio 2012, n. 11175 relativo all'aggiornamento agli allegati al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.**

Il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010 (di seguito D.lgs. 75/2010), ha abrogato il D.lgs. 217/2006 ed ha adeguato la normativa nazionale a quella comunitaria Reg. (CE) n. 2003/2003.

Il fabbricante, ai sensi del comma 1, articolo 8 "Tracciabilità" del D.lgs. 75/2010, prima dell'immissione in commercio del fertilizzante, convenzionale e/o consentito in agricoltura biologica, deve provvedere a richiedere l'iscrizione al Registro dei fabbricanti e all'iscrizione dei prodotti nei rispettivi Registri dei fertilizzanti istituiti presso Direzione Generale Direzione generale dello sviluppo rurale del Mipaaf.

Il Decreto Ministeriale 17 luglio 2012, n. 11175, ha modificato gli allegati 13 e 14 al D.lgs. 75/2010, in particolare, nell'ottica della semplificazione delle procedure ed in sostituzione delle domande cartacee, ha definito una procedura informatica con la quale i Fabbricanti di fertilizzanti effettuano la richiesta di iscrizione dei prodotti online.

### **Procedura per l'attivazione delle utenze.**

#### **1. Iscrizione Utente qualificato nel portale MIPAAF-SIAN.**

Il Rappresentante Legale del Fabbricante di fertilizzanti collegandosi alla sezione "servizi online" presente sulla homepage del sito del Mipaaf accede al portale MIPAAF-SIAN (all'indirizzo: <http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp>) dove è presente l'area "Iscrizione Utente qualificato".

Il Rappresentante Legale del Fabbricante di fertilizzanti accede all'area "Iscrizione Utente qualificato" e seleziona il settore relativo alla presentazione delle domande di iscrizione al Registro dei fertilizzanti.

L'iscrizione può essere richiesta dai titolari di imprese individuali o soggetti giuridici, come prima cosa occorre selezionare la tipologia di azienda.

Ai titolari di ditta individuale viene richiesto l'inserimento di CF e di un indirizzo e-mail che verrà utilizzato dall'Amministrazione per tutte le successive comunicazioni.

te le successive comunicazioni.

Nel caso di impresa giuridica viene richiesto l'inserimento del codice fiscale del Rappresentante Legale della società e la Partita I.V.A. della ditta, i dati inseriti devono corrispondere a quelli registrati presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze.

Con l'inserimento di un codice captcha si conclude la prima fase dell'Iscrizione e al soggetto richiedente verrà inviata una e-mail.

Selezionando il link indicato nella mail si accede ad una nuova pagina dove deve essere inserita la documentazione richiesta, in formato PDF, per la verifica dei dati dichiarati al momento della richiesta di iscrizione.

Al termine della procedura, la richiesta di iscrizione viene protocollata, acquisita dal sistema e avviato l'iter di approvazione, validazione e predisposizione dell'utenza.

Il sistema, prevede, quindi, l'invio all'indirizzo e-mail indicato dal Rappresentante Legale, di un Codice PIN che consente la "Registrazione Utente" all'indirizzo: <http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp> del portale MIPAAF-SIAN.

## **2. Registrazione Utente nel portale MIPAAF-SIAN.**

L'utente accede al portale MIPAAF-SIAN (all'indirizzo: <http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp>).

L'utente seleziona l'area "Registrazione utente", con il codice PIN pervenuto tramite e-mail e il suo Codice Fiscale, perfeziona la sua registrazione inserendo i dati che il sistema gli richiede.

Il sistema trasmette la Password all'indirizzo e-mail comunicato.

Le utenze già attivate nella fase di avviamento del servizio restano attive e gli utenti possono entrare nella pagina "Accesso all'area riservata", autenticandosi con Codice Fiscale e Password già in loro possesso.

Qualora l'utente sia già registrato per altri servizi del SIAN, potrà utilizzare le stesse credenziali per entrare nella pagina "Accesso all'area riservata", autenticandosi con Codice Fiscale e Password, previa richiesta di autorizzazione all'Amministrazione, all'utilizzo del Registro dei fertilizzanti online.

### **Accesso all'area riservata e compilazione della domanda di iscrizione al Registro dei fertilizzanti.**

Dopo essere entrati nell'area riservata del portale MIPAAF-SIAN (all'indirizzo: <http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp>) selezionare l'area dei Servizi attivati per la propria utenza; tra i Servizi sarà presente "Compilazione della Domanda al Registro fertilizzanti".

Selezionando "Compilazione della Domanda al Registro fertilizzanti", si apre la prima pagina del Servizio che chiede di selezionare il Fabbricante di riferimento.

Il Registro propone tutte le funzionalità a disposizione dell'utente e chiede di dichiarare se si intende operare per il Registro dei fertilizzanti ad uso convenzionale o al Registro dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica.

#### **1a. Registro fertilizzanti convenzionali.**

Nel Registro dei fertilizzanti convenzionali è obbligatorio indicare:

- denominazione del tipo;
- denominazione commerciale;
- eventuale presenza di mesolementi;
- eventuale presenza di microelementi;

- elenco delle materie prime;
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante.

Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predisporre per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all'atto della presentazione delle domande online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e descrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare:

informazioni sulle materie prime:

- a) elenco
- b) caratteristiche e origine

informazioni sul processo produttivo:

- a) definizione delle fasi del processo di produzione
- b) descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) parametri di processo

I Prodotti già iscritti al “Registro dei fertilizzanti convenzionali”, possono essere aggiornati sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante), tramite il Registro online.

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

### **1b. Registro fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica**

Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del decreto legislativo 75/2010.

Nel Registro dei fertilizzanti convenzionali è obbligatorio indicare:

- denominazione del tipo;
- denominazione commerciale;
- eventuale presenza di mesolementi;
- eventuale presenza di microelementi;
- elenco delle materie prime;
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante.

Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predisporre per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all'atto della registrazione online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e de-scrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare:

informazioni sulle materie prime:

- a) elenco
- b) caratteristiche e origine

informazioni sul processo produttivo:

- a) definizione delle fasi del processo di produzione

- b) descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) parametri di processo

Detti fertilizzanti devono presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 della Tabella 1 del allegato 13 del D.lgs. 75/2010, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal citato decreto legislativo.

I Prodotti già iscritti al “Registro dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica”, possono essere aggiornati sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante, modifiche nelle materie prime e/o nel processo produttivo), tramite il Registro online.

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

**Conferma annuale della presenza sul “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” di una ditta già iscritta ai sensi dell’allegato 14 del D.lgs. 75/2010 e Conferma annuale della presenza sul mercato di prodotti iscritti ai “Registri dei fertilizzanti convenzionali e dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica” ai sensi dell’Allegato 12 del D.Lgs. 75/2010.**

Entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascun fabbricante presente sul “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” dovrà comunicare l’intenzione di proseguire la propria attività e l’elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul “Registro dei fertilizzanti” attraverso la sezione dedicata “accedi ai servizi online” presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).

Il Registro online tra le funzionalità proposte presenta la “Conferma al 31 dicembre”; che consente all’utente qualificato di confermare la presenza della ditta che rappresenta sul Registro dei fabbricanti di fertilizzanti e di confermare la presenza sul mercato dei prodotti iscritti ai “Registri dei fertilizzanti convenzionali e dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica”.

La conferma dei prodotti può avvenire con due diverse modalità:

- a) Selezionare direttamente i prodotti sulla lista presente a video;
- b) Scaricare l’elenco dei prodotti iscritti in formato Excel, selezionare i prodotti che si intendono mantenere in commercio per i prossimi 12 mesi, trasmettere il file caricandolo direttamente sull’applicazione.

La mancata comunicazione comporterà la cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai Registri.

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.